

CIRCOLARE N. 5/2022

Reggio nell'Emilia, li 4 marzo 2022

Ai Signori e Società in indirizzo

Oggetto: Certificazione Unica (C.U.) 2022 – Indicazioni operative per l'invio.

Anche nel 2022 i sostituti di imposta sono tenuti a trasmettere, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il **16 marzo p.v.**, le Certificazioni Uniche attestanti i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, nonché i redditi di lavoro autonomo (compresi i contribuenti minimi e forfetari, nonostante non siano soggetti a ritenuta a titolo d'acconto, sempreché esercenti attività che, con regime ordinario, ne preveda l'applicazione), provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti da contratti di locazioni brevi corrisposti nell'anno precedente (anno 2021)

Rispetto alla CU 2021, si segnalano le seguenti novità.

"Codice" (campo 6)

Codice	Altre somme non soggette a ritenuta	Imponibil	e	Ritenute a titolo d'acconto
6	7	[8	[9]
LJ	L	L		

Relativamente al campo 6 "Codice", nel quale va indicato il codice identificativo della tipologia di somma corrisposta, si segnalano le seguenti novità:

- con riferimento ai redditi corrisposti ai lavoratori c.d. "impatriati", sono stati introdotti i nuovi codici "2", "4" (che sostituiscono rispettivamente i codici "1" e 2" della CU 2021 riferiti alla medesima fattispecie) e "14" nonché "aggiornata" la descrizione dei codici "6", "8", "9" e "13";
- sono stati introdotti i nuovi codici "21", "22", "23" e "24", al fine di identificare le fattispecie per le quali in precedenza dovevano essere utilizzati rispettivamente i codici "7", "8", "6" e "12". Di conseguenza: -per le somme corrisposte ai contribuenti forfetari, non assoggettate a ritenuta d'acconto, va ora utilizzato il codice "24" (in luogo del codice "12") -per le somme corrisposte ai contribuenti minimi va ora utilizzato il codice "21" (in luogo del codice "7").

Presidente Onorario Carlo Baldi

Avvocati e Dottori Commercialisti Associati

> Francesca Baldi ** Bruno Bartoli Matteo Bedogna Simone Caprari Luca Carra Claudia Catellani Saimon Conconi Guido Garettini *1 Andrea Magnanini Sara Mandelli Nadia Pinelli ¹ Guido Prati Luca Rinaldi Luigi Spadaccini Sabrina Tamburini ** Elena Viappiani Collaboratori

Ilaria Ballabeni *
Giovanni Bevivino
Gabriele Borghi *
Laura Ceci
Canonico Davide
Cristina Corradini
Francesco Ferrari
Anna Freschi *
Licia Grammatico
Elisa Martinelli
Paolo Messarra *
Francesco Patteri
Niccolò Reggi
Valentina Spreafichi

* Avvocati **Avvocati patrocinanti in Cassazione





Codice Descrizione

Somme che non hanno concorso, per il 90%, a formare il reddito di new lavoro autonomo di docenti / ricercatori che hanno trasferito la residenza in Italia, ex DL n. 185/2008 (compresi i relativi rimborsi spese).

- 4 Somme corrisposte a lavoratori "impatriati" rientrati in Italia new dall'estero che hanno avviato un'attività d'impresa / lavoro autonomo, che non hanno concorso a formare il reddito complessivo nella misura del 50% ex art. 16, D.Lgs. n. 147/2015.
- Somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori "impatriati" che hanno trasferito la residenza in Italia ex art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 147/2015.

 Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30.4.2019 al 2.7.2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del DM di cui all'art. 13-ter, comma 2, DL n. 124/2019.
- Somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori "impatriati" che hanno trasferito la residenza nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) ai sensi dell'art. 16, comma 5-bis, D.Lgs. n. 147/2015.

Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30.4.2019 al 2.7.2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del DM di cui all'art. 13-ter, comma 2, DL n. 124/2019.

- 9 Somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dagli sportivi professionisti rientrati in Italia a partire dal 30.4.2019 ai sensi dell'art. 16, comma 5-quater, D.Lgs. n. 147/2015.
 - L'opzione per il regime agevolato in esame richiede il versamento di un contributo pari allo 0,50% della base imponibile. Le modalità di versamento sono state stabilite con il DPCM 26.1.2021.
- Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori "impatriati" rientrati in Italia prima del 30.4.2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al Provvedimento 3.3.2021.



- Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori "impatriati" rientrati in Italia prima del 30.4.2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al Provvedimento 3.3.2021.
- 21 Altri redditi non soggetti a ritenuta.

new

22 Redditi esenti / somme che non costituiscono reddito.

new

Assegni di servizio civile universale ex art. 16, D.Lgs. n. 40/2017.

new

Compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai new soggetti in regime forfetario di cui all'art. 1, Legge 190/2014.

Si ricorda che, con la Certificazione Unica, devono essere comunicati anche gli ulteriori dati fiscali e contributivi nonché quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi.

Sono previste sezioni da compilare in presenza di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto di imposta e prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto.

I sostituti di imposta sono altresì tenuti, entro il **16 marzo 2022**, a rilasciare la Certificazione Unica, in duplice copia, al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico".

Resta libera la modalità di trasmissione della Certificazione Unica ai percipienti: è ammesso anche l'invio tramite posta elettronica ma esclusivamente nel caso in cui sia possibile accertarsi che la stessa entri nella materiale disponibilità del destinatario.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate (ad esempio, redditi da lavoro autonomo non occasionale o redditi esenti) potrà avvenire anche oltre la scadenza del 16 marzo, senza l'applicazione di sanzioni, purché l'invio avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta ovvero entro il **31 ottobre 2022.**

È possibile effettuare entro il 31 ottobre 2022 il solo invio telematico, mentre la consegna delle certificazioni dovrà avvenire per tutti i percipienti entro il 16 Marzo 2022

Al fine di potervi assistere nel miglior modo possibile in questo adempimento, vi riproponiamo le modalità operative degli anni precedenti:



- Invio del solo tracciato telematico: come per altre tipologie adempimento (es.: dichiarazioni di intento, Comunicazione polivalente, ecc.), potete chiedere ai vostri programmatori di installare, nel vostro programma gestionale, l'applicativo per l'elaborazione e la predisposizione del modello Certificazione Unica 2022 in grado di estrapolare i dati dalla contabilità generale. In questo modo, potrete farci pervenire un file telematico che noi provvederemo ad inviare, in qualità di intermediario abilitato, all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo. A seguito dell'invio, vi faremo pervenire la sola ricevuta dell'avvenuta trasmissione (non potendo in alcun modo Rimarrà, invece, a vostro carico la consegna delle accedere al file). Certificazioni Uniche per i singoli percipienti. Il corrispettivo che vi applicheremo, per l'invio telematico del modello, sarà di Euro 100 (fino ad un massimo di Euro 200, nel caso in cui il file presenti degli errori bloccanti, indipendenti dal nostro sistema, che ci costringano ad effettuare uno o più invii successivi).
- Predisposizione del modello manuale ed invio telematico: per quelle Aziende che sono tenute alla redazione della Certificazione Unica per un numero di percipienti inferiore o uguale alle 10 unità, e che non intendono implementare il proprio software, vi chiediamo di inviarci, via e-mail, copia delle fatture ricevute dai lavoratori autonomi, la copia dei mod. F24 quietanzati relativi alle ritenute operate e la scheda contabile del conto "ritenute". Potremo, così, restituirvi la duplice copia della Certificazione Unica da consegnare – firmata – ai singoli percipienti, oltre alla copia cartacea, munita dell'apposita ricevuta di trasmissione all'Agenzia nelle Entrate, nei tempi previsti dalla norma. In questo caso, dovrete farci pervenire i modelli entro e non oltre il 08 marzo 2022 prossimo, al fine di agevolare le verifiche e l'eventuale integrazione dei dati necessari. Il corrispettivo che vi applicheremo, per l'elaborazione delle Certificazioni uniche e per l'invio telematico del modello, sarà di Euro 200 (fino ad un massimo di Euro 400). Per un numero superiore di percipienti è necessario concordarne preventivamente la fattibilità.

Infine, Vi ricordiamo che potremo assistervi solo nella predisposizione ed invio della Certificazione dei redditi percepiti dai lavoratori autonomi, mentre per quanto riguarda le certificazioni relative ai rapporti di lavoro dipendente, dovrete rivolgervi al vostro consulente del lavoro. Infatti, è ammesso dalle norme richiamate, che lo stesso sostituto di imposta possa trasmettere all'Agenzia delle Entrate più modelli; ad esempio, la certificazione dei dipendenti potrà essere trasmessa dai consulenti del lavoro, mentre quella degli autonomi dal commercialista.



Per ogni esigenza in merito e per l'invio dei *file* e della documentazione siete pregati di rivolgerVi alle seguenti colleghe che si occupano del servizio:

Sig.ra Pedrini Roberta - <u>roberta.pedrini@baldiandpartners.it</u>
Dott. Canonico Davide - <u>davide.canonico@baldiandpartners.it</u>
Dott. Ferri Cristina - <u>cristina.ferri@baldiandpartners.it</u>

* * * * * *

Restiamo a disposizione per i chiarimenti che si rendano opportuni. Cordiali saluti.

BALDI&PARTNERS
AVVOCATI & COMMERCIALISTI